COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO Presidente

(NA) FEDERICO Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) LIACE Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) SILVESTRI Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(NA) PALMIERI Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA FEDERICO

Seduta del 11/05/2021

FATTO

In data 21.06.2018, il ricorrente stipulava contratto di prestito con cessione di centoventi quote della retribuzione mensile e, sulla base di conteggio estintivo del 12.04.2019, provvedeva all'estinzione anticipata. Con reclamo del 20.11.2020, richiedeva il rimborso delle quote non maturate delle commissioni e delle spese. A seguito del mancato accoglimento del reclamo, adiva questo Arbitro e chiedeva la restituzione dei costi non maturati per la complessiva somma di euro 1.203,60, oltre interessi legali dalla data di estinzione.

L'intermediario depositava controdeduzioni e contestava la rimborsabilità dei costi up *front*, concludendo per il rigetto delle domande.

DIRITTO

Il ricorrente ha chiesto, ex art. 125 - sexies t.u.b., l'accertamento del diritto alla riduzione del costo totale del credito corrispondente all'importo complessivo delle quote delle commissioni non maturate a causa dell'estinzione anticipata di due contratti di finanziamento.

L'art. 125 - sexies t.u.b. ha attuato l'art. 16 direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori. Il principio di equa riduzione del costo del finanziamento è stato inteso, secondo il consolidato orientamento dell'ABF (Collegio Coordinamento dec. nn. 6167/2014, 10035/2016, 5031/2017), quale obbligo di restituzione, secondo il criterio proporzionale del *pro rata*



temporis, della quota delle commissioni e dei costi soggetti a maturazione nel tempo al fine di evitare, a causa dell'estinzione anticipata del prestito, un'ingiustificata attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore, con esclusione delle voci di costo relative alle attività preliminari alla concessione del prestito. Tuttavia, la Corte di Giustizia, con la decisione 11 settembre 2019 emessa nella causa C-383/18, ha statuito che l'art. 16 della direttiva deve essere interpretato nel senso che «il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore». Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della riferita sentenza, ha affermato che l'art.125 sexies t.u.b. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front (decisione n. 26525/2019).

Le censure mosse dall'intermediario resistente alla pronuncia della CGUE non sono meritevoli di accoglimento perché in palese violazione dei principi statuiti dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 26525/2019. Irrilevante è l'invocato precedente giurisprudenziale del Tribunale di Napoli, G.U. Pastore Alinante, 22 novembre 2019, n. 10489, seguito anche da opposte statuizioni del medesimo ufficio giudiziario (Tribunale di Napoli, G.U. Tedesco, 10.03.2020, n. 2391; Tribunale di Napoli, G.U. Pastore Alinante, 7 febbraio 2020, n. 1340; 29.06.2020, n. 4433, G.U. Pastore Alinante) e del Tribunale di Torino, G.U. Astuni, 21 marzo 2020, Tribunale di Mantova, 2 febbraio 2021. Giudice Arrigoni, nonché nell'ambito di procedimenti cautelari, del Tribunale di Milano, ordinanze nn. 27406 e 27398 del 3 novembre 2020, e del Tribunale di Torino, ordinanza n. 2770 del 22 settembre 2020.

Le spese di istruttoria sub B) sono destinate «a copertura delle spese sostenute ed attività svolte dal Finanziatore – nella fase iniziale dell'istruttoria e fino all'accettazione della richiesta di finanziamento – per l'analisi della richiesta di finanziamento e della documentazione fornita per l'istruttoria, per tutti i relativi controlli in materia di privacy, adeguata verifica della clientela, antiriciclaggio e antifrode, per la valutazione del merito creditizio del richiedente, per la gestione dei rapporti e contatti con l'intermediario del credito nella fase precontrattuale e fino alla stipula del contratto, per la contribuzione dei dati nell'Archivio Unico informatico (AUI) in fase di accensione del rapporto». Le commissioni di intermediazione sub D) sono dovute «a copertura dei compensi da riconoscere all'intermediario del credito per tutte le attività – da esso svolte sino al perfezionamento del contratto – di ricerca e attivazione della soluzione finanziaria di interesse del cliente, di inserimento dei dati nei sistemi informatici, dir accolta della documentazione necessaria per l'istruttoria richiedendola al datore di lavoro/Ente Pensionistico ed al lavoratore/pensionato richiedente, di assolvimento degli obblighi di identificazione connessi al d. Igs. 2312/07 per quanto di competenza; di raccolta e trasmissione della documentazione precontrattuale e contrattuale, di assistenza al cliente negli adempimenti antecedenti all'accettazione della richiesta di finanziamento».

Tali commissioni hanno carattere *up front* perché esclusivamente riferite a prestazioni relative alla fase precontrattuale fino alla conclusione del contratto. Il criterio per la riduzione dei costi *up front*, in mancanza di una diversa previsione pattizia comunque fondata su di un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi permane il criterio del *pro rata temporis*. Nel caso posto a base della decisione n. 26525/2019, il Collegio di Coordinamento ha reputato che il criterio per quantificare la quota ripetibile di costi *up front* debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi che costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Questo Collegio



condivide il criterio applicato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione della quota dei costi *up front* in proporzione alla quota di interessi corrispettivi che, previsti nel piano di ammortamento, non sono maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento. Pertanto, l'intermediario, per le commissioni intermediario, è tenuto alla restituzione di euro 693,43, e, per le spese di istruttoria a euro 355,60.

Pertanto l'intermediario è tenuto alla restituzione della complessiva somma di euro (355,60 + 693,43 =) 1.049,03, arrotondate a euro 1.049,00 e, in parziale accoglimento della domanda, agli interessi dalla data del reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.049,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO